Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 maggio 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Lombardia

Regione Campania

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1980, n. **201**.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVIII dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — REVIGLIO — SARTI — BIASINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Allo scopo di rafforzare i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi e di sviluppare le relazioni nel campo culturale, artistico, scientifico e tecnico e nello spirito delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Ciascuna delle Parti Contraenti favorirà la creazione nelle Università e in altri Istituti d'insegnamento superiore, di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura e storia dell'altra Parte.

Articolo II

1. Ciascuna delle Parti Contraenti potrà creare e mantenere istituzioni culturali nel territorio dell'altra, in conformità con la rispettiva legislazione vigente e secondo le condizioni da fissare da ambo le Parti.

2. L'espressione « istituzioni culturali » comprende Istituti di cultura, scuole, istituti scientifici e culturali, biblioteche, cineteche e archivi musicali che abbiano per obiettivo l'esecuzione del presente Accordo.

3. Le due Parti determineranno quali siano gli organismi già esistenti nei due Paesi che potranno essere riconosciuti ufficialmente come istituzioni culturali, di cui al precedente paragrafo.

4. Per l'esecuzione di quanto è disposto nei paragrafi precedenti, le Parti Contraenti definiranno accordi con scambio di note.

Articolo III

Le Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti fra le Università ed altri istituti d'insegnamento superiore e appoggeranno, nei limiti del possibile, l'organizzazione e lo sviluppo di:

a) scambio di professori, studiosi, scienziati, conferenzieri, specialisti e ricercatori;

b) corsi di vacanze destinati a studenti e professori;

c) visite di studio, individuali o in gruppo.

Articolo IV

Le Parti favoriranno la cooperazione fra le istituzioni scientifiche e di ricerca dei due Paesi con:

a) visite reciproche di scienziati e di ricercatori, per studio, documentazione, scambio di esperienze, conferenze e relazioni;

b) scambio di libri, pubblicazioni e altro materiale di informazione e documentazione scientifica e tecnica;

c) stipulazione di accordi o intese specifiche di mutua collaborazione.

Articolo V

Le Parti Contraenti favoriranno una stretta collaborazione fra le associazioni scientifiche, artistiche e culturali e gli organismi educativi e professionali dei due Paesi, al fine di garantire un'assistenza reciproca nel campo delle attività intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.

Articolo VI

Ciascuna Parte Contraente concederà annualmente, su base di reciprocità, borse di studio e di specializzazione, che permettano a cittadini dell'altra Parte di iniziare o proseguire nel suo territorio i propri studi, lavori e ricerche, o di perfezionare la propria formazione artistica, culturale e scientifica.

Articolo VII

Le Parti Contraenti studieranno la possibilità di stabilire i criteri e le condizioni di equipollenza degli studi effettuati o dei titoli e diplomi conferiti dalle Autorità competenti dell'altra Parte e, a tal fine, esamineranno la possibilità di concludere accordi specifici.

Articolo VIII

Ciascuna Parte Contraente si adopererà, nei limiti consentiti dalla rispettiva legislazione, perchè i manuali utilizzati nei propri istituti scolastici non contengano inesattezze sulla vita e la cultura dell'altro Paese.

Articolo IX

Le Parti Contraenti, allo scopo di favorire la reciproca conoscenza della storia, della letteratura, delle arti plastiche, della musica, del teatro, della danza e della cinematografia, nonchè di ogni altra attività artistica e culturale, si impegnano a promuovere nei limiti del possibile:

a) viaggi di scrittori, artisti, compositori, cineasti e di altre personalità legate alla vita culturale, al fine di realizzare visite d'informazione, conferenze, o di partecipare ad esposizioni, festivals, concerti e spettacoli;

b) congressi, conferenze, colloqui e seminari;

c) esposizioni artistiche, scientifiche e documentarie;

d) spettacoli teatrali e di danza;

e) spettacoli, concerti o audizioni, sia di complessi artistici che di solisti;

f) settimane o festivals cinematografici e proiezioni di films didattici, scientifici, artistici e culturali;

g) diffusione di programmi radio-televisivi;

h) diffusione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, tecniche ed altre.

Articolo X

1. Le Parti Contraenti favoriranno e appoggeranno, tramite i competenti organismi dei rispettivi Paesi, la traduzione di opere in ogni campo e genere dell'altra Parte, in particolare quelle di autori classici o di elevato valore e prestigio letterario scientifico e culturale.

2. La scelta di tali opere la cui traduzione sia di riconosciuto interesse comune, sarà fatta tramite le istituzioni culturali di cui all'Articolo II del presente Accordo.

Articolo XI

Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo dei rapporti fra Musei, Biblioteche e Archivi nonchè fra le altre istituzioni culturali, tramite lo scambio di esperti, di libri, pubblicazioni, informazioni e microfilms di carattere educativo, artistico, culturale e tecnico-scientifico.

Articolo XII

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione nel campo della ricerca e degli scavi archeologici, l'attività delle missioni archeologiche, nonchè la conservazione e il restauro dei monumenti storici, delle opere d'arte ed altri documenti, in conformità alla rispettiva legislazione vigente.

Articolo XIII

Le Parti Contraenti concederanno le agevolazioni doganali necessarie all'importazione nel proprio territorio in conformità alla rispettiva legislazione, di tutto il materiale proveniente dal territorio dell'altra parte, non destinato a fini commerciali e che sia destinato all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Articolo XIV

Le Parti Contraenti si impegnano a controllare e ad impedire la uscita di opere d'arte e di altri documenti di valore storico o che costituiscono patrimonio culturale; s'impegnano, peraltro, a facilitare l'intercambio di opere destinate a manifestazioni culturali nel quadro del presente Accordo.

Articolo XV

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo dell'intercambio di giovani così come nel campo degli sports e dell'educazione fisica.

Articolo XVI

1. Per l'applicazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista paritetica che dovrà presentare suggerimenti, raccomandazioni e pareri alle Parti Contraenti, per l'elaborazione di programmi di intercambio e cooperazione.

2. La Commissione Mista si riunirà almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Italia ed in Portogallo. La presidenza di ogni riunione spetterà ad un rappresentante del Paese ospitante.

3. La Commissione Mista potrà convocare esperti in qualità di consiglieri o consulenti.

Articolo XVII

Il presente Accordo ha durata illimitata ma potrà essere denunciato da una delle Parti Contraenti, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Articolo XVIII

L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo che le Parti si saranno reciprocamente notificato che sono stati soddisfatti gli adempimenti allo scopo richiesti dagli ordinamenti rispettivi.

REDATTO in Lisbona, il 24 marzo 1977, in due esemplari originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Portoghese
José MEDEIROS FERREIRA

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Pierluigi ALVERÀ

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1980.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il prof. ing. Alessandro Orlandi è nominato consigliere di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in base alla lettera *H)* dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, e successive modificazioni in sostituzione del prof. dott. Francesco Santoro cessato dall'incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1980

PERTINI

PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1980
Registro n. 2 *Trasporti, foglio n.* 363

(5072)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 ottobre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Autovox di Roma, con effetto dal 26 febbraio 1976;

Visti i decreti ministeriali 30 marzo 1977, 31 marzo 1977, 10 ottobre 1977 e 31 gennaio 1979, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autovox di Roma è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
BISAGLIA

(4987)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, in Calcinato, stabilimento in Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979 e 14 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi per il solo stabilimento di Vercelli.

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5028)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa, in Cologno Monzese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano);

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4986)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Montedison.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Vista l'istanza prodotta in data 31 marzo 1980, con la quale la S.p.a. Montedison, con sede in Milano, chiede la sospensione della riscossione del carico di imposte dirette erariali di circa L. 35.392.000.000, residuo del maggior carico di L. 57.438.817.601, iscritto nei ruoli suppletivi e speciali di settembre 1979, per gli anni dal 1963 al 1969, 1971 e 1973, adducendo che non è attualmente in grado di far fronte al pagamento del suddetto rilevante importo, afferente peraltro redditi in contestazione avanti le commissioni tributarie, in quanto si trova in un particolare momento di indisponibilità di liquido, essendo impegnata nella ristrutturazione tecnico-giuridica di alcuni settori del proprio complesso aziendale ed avendo già provveduto a versare all'erario, nei mesi di novembre 1979 e febbraio 1980, una notevole parte (quasi 28 miliardi) del complessivo carico iscritto a ruolo;

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Milano ha espresso parere favorevole alla concessione della sospensione, stante la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività produttiva della S.p.a. Montedison;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del quinto comma introdotto nell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 4 della legge n. 46, concernente la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi in presenza delle particolari condizioni previste nell'ultimo comma introdotto nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della stessa legge n. 46;

Decreta:

La riscossione del residuo carico di imposta di circa L. 35.392.000.000, dovuto dalla S.p.a. Montedison, è sospesa per un periodo di dodici mesi.

L'intendente di finanza di Milano, nel dare esecuzione al presente decreto, determinerà l'ammontare dell'interesse dovuto dalla predetta società ai sensi dell'ultimo comma introdotto nell'art. 39 della legge 28 febbraio 1980, n. 46.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(5121)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979, 11 maggio 1979, 15 settembre 1979 e 18 ottobre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 agosto 1978 al 25 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 24 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4984)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace Palazzetti, in Villa Pitignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Fornace Palazzetti, con sede in Villa Pitignano (Perugia);

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 luglio 1979 al 13 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace Palazzetti, con sede in Villa Pitignano (Perugia), è prolungata al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4980)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa, in Cologno Monzese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano);

Visti i decreti ministeriali 25 ottobre 1979 e 5 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Trapani Rosa di Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4985)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1979 e 11 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1979 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine di Portovesme S.a.s. dei F.lli Medda, con sede e stabilimento in Portovesme (Cagliari), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4981)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida, in Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 20 luglio 1978, concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Spida di Catania;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 30 maggio 1977;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 31 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Spida di Catania è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5031)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1976 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del

settore del vetro operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 15 settembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 26 luglio 1976, 24 novembre 1976, 20 aprile 1977, 4 ottobre 1977, 11 marzo 1978, 26 giugno 1978, 9 settembre 1978, 9 ottobre 1978, 4 dicembre 1978, 7 febbraio 1979, 31 maggio 1979, 3 ottobre 1979 e 9 gennaio 1980, di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 30 marzo 1976, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore del vetro operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5043)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 3 luglio 1978, 29 luglio 1978, 13 novembre 1978, 6 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 3 luglio 1979, 9 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 20 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), è prolungata al 20 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4982)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta, in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria Juta, con sede in Genova, stabilimenti di Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria);

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1978, 24 febbraio 1979, 9 giugno 1979, 2 luglio 1979, 16 novembre 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° maggio 1978 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Juta con sede in Genova e stabilimenti in Arquata Scrivia e Carrosio (Alessandria), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5030)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arim - Azienda romagnola industria manufatti, in Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Arim - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna;

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1979, 13 luglio 1979 e 12 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 dicembre 1978 al 16 dicembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con cui è stata riconosciuta la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per un ulteriore semestre di detto trattamento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Arim - Azienda romagnola industria manufatti, con sede in Ravenna, è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5038)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monsano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1979, 2 luglio 1979, 19 ottobre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 ottobre 1978 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona), è prolungata al 5 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(4983)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, in Bernalda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera);

Visti i decreti ministeriali 23 maggio 1979, 24 maggio 1979, 25 maggio 1979, 29 settembre 1979, 1° ottobre 1979 e 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° aprile 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sapitalia, con sede in Bernalda (Matera), è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5035)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Determinazione in misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale del casinò municipale di Campione d'Italia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto l'art. 4, secondo comma, del citato decreto, in base al quale può essere determinata, in misura fissa giornaliera o mensile e per ogni singola casa da gioco, la somma percepita con il sistema del « punto mancia » ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 19 febbraio 1975), con il quale è stata determinata con decorrenza 1° dicembre 1974 la misura fissa mensile delle somme percepite con il sistema del « punto mancia » dal personale di gioco dipendente dal casinò municipale di Campione d'Italia;

Ritenuta la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale essendo nel frattempo variata la misura del compenso percepito con il sistema del punto mancia dal personale di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate e considerato al riguardo l'accordo collettivo aziendale, intervenuto in data 29 ottobre 1979 presso l'ispettorato del lavoro di Como tra la « Cetualte » S.p.a. e la rappresentanza sindacale aziendale « F.I.L.S. - F.U.L.S. - F.I.A.L.S. », con il quale sono state indicate per le varie categorie di impiegati tecnici di gioco, le somme medie mensili percepite con il sistema del punto mancia.

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi assicurativi sulla somma percepita con il sistema del « punto mancia » dal personale di gioco dipendente della Società « Cetualte » appaltatrice del casinò municipale di Campione d'Italia, la misura fissa mensile è così determinata:

1° gruppo impiegati roulettes - chemin-de-fer di categoria 1° B - 2ª e 3ª classe A, cassieri 2° gruppo - cambisti 2° gruppo L. 700.000

2° gruppo impiegati roulettes - chemin-de-fer di categoria 1° B - 2ª e 3ª classe A, cassieri 1° gruppo - cambisti 1° gruppo » 500.000

3° gruppo impiegati roulettes - chemin-de-fer 3ª categoria classe B . . . . . . » 450.000

4° gruppo allievi cambisti . . . . . L. 400.000

5° gruppo impiegati roulettes - chemin-de-fer 3ª categoria classe C . . . . . . » 380.000

6° gruppo allievi croupiers . . . . . » 200.000

7° gruppo apprendisti croupiers . . . » 125.000

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore dal 1° novembre 1979.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5115)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1980.

Autorizzazione all'Agip nucleare S.p.a., in Roma, all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, recante norme per la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico della energia nucleare;

Visto l'art. 83 del precisato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente in particolare gli istituti autorizzati all'esercizio della sorveglianza fisica di protezione;

Vista l'istanza, inoltrata dall'Agip nucleare S.p.a., con sede in Roma, piazza Mattei n. 1, in data 14 febbraio 1979, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti da parte del proprio servizio sicurezza nucleare e protezione sanitaria;

Vista la nota n. 75 dell'ispettorato medico centrale del lavoro, in data 9 gennaio 1980, sull'idoneità dell'attrezzatura del precidato servizio;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) con nota n. 2948 del 4 marzo 1980;

Visto il parere favorevole espresso dall'ispettorato provinciale del lavoro di Roma con nota n. 017946 dell'11 aprile 1980;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'accoglimento della istanza di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1964, n. 185, l'Agip nucleare è autorizzata all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Art. 2.

Ferma restando l'osservanza delle disposizioni sui requisiti di idoneità fisica nonchè di preparazione professionale del personale, secondo quanto prescritto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e dei successivi provvedimenti di attuazione, l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti, in materia di

impiego pacifico dell'energia nucleare e di sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, nonchè alla permanenza dei requisiti di idoneità ed efficacia delle attrezzature ed all'espletamento dell'attività con diligenza e competenza.

Art. 3.

Le modifiche allo stato di fatto o di diritto, risultanti dall'istanza presentata per ottenere l'autorizzazione di cui al presente decreto, devono essere immediatamente comunicate al Ministero del lavoro e previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5075)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Visti i decreti ministeriali 23 agosto 1979, 24 agosto 1979, 27 settembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1978 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, in Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio 1979, 15 giugno 1979, 25 ottobre 1979 e 18 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5034)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Cremona;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Cremona, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 24.152

Salariati fissi:

comuni . . . . L. —
qualificati . . . . » 20.286
specializzati . . . . » 23.013

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4889)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Salerno;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Salerno, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 22.163

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 18.233
qualificati . . . . » 19.875
specializzati . . . . » 21.189

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4875)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1980 dei lavoratori agricoli della provincia di Siena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1980, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Siena;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1980, nella provincia di Siena, sono determinate nelle seguenti misure:

Braccianti . . . . L. 23.256

Salariati fissi:

comuni . . . . L. 19.822
qualificati . . . . » 21.584
specializzati . . . . » 22.994

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(4874)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Giovanni Serio, in Putignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura Giovanni Serio di Putignano (Bari);

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 luglio 1979 al 6 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Giovanni Serio di Putignano (Bari), è prolungata al 6 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5033)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isolabella & F., in Milano, stabilimento in Trezzano sul Naviglio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio (Milano);

Visti i decreti ministeriali 5 dicembre 1979 e 18 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 14 maggio 1979 al 10 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Isolabella & F., con sede in Milano e stabilimento a Trezzano sul Naviglio (Milano), è prolungata al 10 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: Foschi

(5032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Università di Bologna

Facoltà di agraria:
tecnica degli impianti di irrigazione.

Facoltà di medicina veterinaria:
clinica chirurgica veterinaria.

Università di Firenze

Facoltà di lettere e filosofia:
storia moderna (raddoppio);
letteratura latina (base);
storia della filosofia del Rinascimento;
lingua e letteratura russa.

Università cattolica del S. Cuore di Milano

Facoltà di lettere e filosofia:
archeologia e topografia medioevale;
storia della letteratura latina medioevale.

Università di Salerno

Facoltà di magistero:
pedagogia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5125)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Delimitazione tra demanio marittimo e demanio idrico alla foce del fiume Roja nel comune di Ventimiglia

Con decreto 1° marzo 1980 del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, si è proceduto alla delimitazione, ai sensi dell'art. 31 del codice navale, tra il demanio marittimo ed il demanio idrico alla foce del fiume Roja, nel senso che il limite tra le acque demaniali marittime e le acque interne è costituito dallo spigolo, lato mare, dall'esistente ponte pedonale che parte dalla sponda destra alla altezza di via della Passerella e raggiunge la sponda opposta all'altezza di corso della Repubblica. Tutto il greto del fiume a valle di tale linea, indicata in rosso con termini A-B nella planimetria allegata al presente decreto, è da ritenersi appartenente al pubblico demanio marittimo.

I suaccennati limiti saranno indicati in loco con termini lapidei recanti, lato mare, la dicitura « D.M. » che verranno apposti e mantenuti a cura del competente ufficio del genio civile.

(5128)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1980

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1979, con il quale è stata indetta, per l'anno 1980, una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato;

Ritenuto che occorre ora nominare la commissione esaminatrice;

Visti gli articoli 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e gli articoli 1, n. 9), e 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Vista la nota in data 9 febbraio 1980, con la quale il Consiglio nazionale forense ha designato gli avvocati, ai sensi del citato art. 1 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, indetti per l'anno 1980, è costituita come segue:

Presidente effettivo:

Folino dott. Felice, avvocato generale presso la procura generale della Corte di cassazione.

Componenti effettivi:

Valeri dott. Antonio, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Zappulli dott. Alberto, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;

Talamanca prof. Mario, nato a Roma il 24 febbraio 1928, dell'Università degli studi di Roma;

Santoro avv. Silvestro, nato a Roma l'8 ottobre 1909, dell'ordine di Roma;

Taormina avv. Carlo, nato a Roma il 16 dicembre 1940, dell'ordine di Latina;

Martuccelli avv. Carlo, nato a Catanzaro il 2 giugno 1937, dell'ordine di Roma.

Presidente supplente:

Dattilo dott. Bruno, magistrato di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori.

Componenti supplenti:

Gioggi dott. Francesco, magistrato di Cassazione;

Panzarani dott. Romano, magistrato di Cassazione;

Cataldo prof. Angelo Raffaele, nato a Taranto il 6 novembre 1931, dell'Università degli studi di Roma;

Schwarzenberg avv. Claudio, nato a Fiume il 5 agosto 1938, dell'ordine di Roma;

Bozzi avv. Giuseppe, nato a Roma il 21 giugno 1938, dell'ordine di Roma;

Viola avv. Guido, nato a Messina il 5 gennaio 1922, dell'ordine di Roma.

L'ufficio di segreteria è costituito dal dott. Marco Pedrolli, magistrato di Cassazione, che lo dirige, e dai funzionari di cancelleria Colesanti Flavio, Chessa Mario e Pagliaro Salvatore.

La spesa prevista per l'anno finanziario 1980, graverà per L. 1.000.000 (un milione) sul cap. 1094.

Roma, addì 3 aprile 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1980
Registro n. 14 *Giustizia, foglio n.* 313

(5130)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per il reclutamento di cento allievi ufficiali piloti di complemento

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314: norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113: norme sullo stato giuridico degli ufficiali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 358: norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 21 maggio 1960, n. 556: nuove norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 70: titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 20 dicembre 1973, n. 824: norme sul trattamento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di complemento e della riserva;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che costituiscono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191: nuove norme sul servizio di leva;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755: aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione ad un corso di pilotaggio aereo di cento allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, con possibilità di transitare, mediante concorso, in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 22° alla data del presente decreto;

c) siano dotati della idoneità fisio-psico-attitudinale per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3);

d) non abbiano completato, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, gli obblighi della ferma di leva;

e) non siano stati comunque dimessi da precedenti corsi per allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare e per sottufficiali piloti;

f) non siano stati giudicati non idonei al pilotaggio militare presso una scuola di volo dell'Aeronautica militare;

g) abbiano conseguito, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o

legalmente riconosciuta: diploma di abilitazione magistrale, di abilitazione rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri, diploma di maestro d'arte integrato dal corso biennale di arte applicata di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, di maturità artistica, di maturità classica, di maturità professionale, di maturità scientifica, di perito aeronautico rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

La domanda di partecipazione, sottoscritta dal candidato e redatta in duplice copia, di cui una in carta da bollo da L. 2.000, dovrà essere inviata al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), entro il trentesimo giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Per i candidati residenti all'estero tale termine è di sessanta giorni.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato 1):

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza;

il titolo di studio posseduto;

il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno impegnarsi a compiere una ferma di anni cinque, a decorrere dalla data di invio al corso, nonché ad adempiere, dopo il loro congedamento, gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

I candidati dovranno, altresì, specificare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate, mediante lettera raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Per i candidati minorenni la domanda dovrà essere vistata da chi esercita la potestà o la tutela.

La firma, apposta in calce alla domanda (e per i minorenni anche quella di chi esercita la potestà o la tutela), dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal comandante di Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotocopia, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio, di cui alla lettera g) dell'art. 2, in originale ovvero in copia autenticata, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso firmato dal capo dell'istituto, ovvero copia autenticata di detto certificato; le suddette copie o certificati debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, dovranno presentare, unitamente a quest'ultimo, dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano, rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Dai suddetti documenti dovranno risultare i voti riportati in sede di esame per il conseguimento del titolo di studio.

I diplomi ed i certificati, rilasciati dai capi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi della provincia in cui ha sede la scuola;

2) ogni altro titolo, certificato o brevetto, come specificato al successivo art. 7, rilasciato dagli organi competenti e conseguito anteriormente al termine utile per la presentazione delle domande.

Detti titoli devono essere comprovati da regolari attestati, in regola con le norme sul bollo.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati, inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate dagli attestati di cui sopra;

3) per gli iscritti alla leva di mare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare;

4) per i concorrenti minorenni, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei due genitori o di uno solo di essi, in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in mancanza di entrambi i genitori. Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo il modello di cui all'allegato 2.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito nel precedente art. 3.

Per le domande e le documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazioni presentate per altri concorsi presso questa o altre amministrazioni.

Art. 5.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso ai corsi per allievi ufficiali piloti di complemento.

Art. 6.

Gli aspiranti saranno sottoposti a visita psico-fisiologica e a prove psico-attitudinali.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali saranno effettuati dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

Per la visita psico-fisiologica, i candidati saranno invitati a presentarsi presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che, entro il 22 settembre 1980 non avranno ricevuto la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Successivamente, i candidati che avranno superato la visita psico-fisiologica, verranno invitati nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione, a presentarsi presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, per sostenere le prove psico-attitudinali.

I candidati, durante gli accertamenti fisio-psico-attitudinali, dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto e fruiranno di vitto ed alloggio gratuito, secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni e spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate. Sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario ridotto, come da tabella 3, lettera I, ed. 1975, e successive varianti; da restituirsi integralmente al termine degli accertamenti.

I concorrenti saranno assicurati, a cura e spese dell'amministrazione, per gli infortuni e le malattie che dovessero insorgere durante il periodo degli accertamenti fisio-psico-attitudinali. Resterà a carico delle famiglie solo la parte di spesa eventualmente eccedente i massimali previsti dalle polizze assicurative all'uopo stipulate.

Alla visita psico-fisiologica ed alle prove psico-attitudinali, i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato da amministrazioni dello Stato, purchè sia munito di fotografia recente.

I candidati, che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti, per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

I concorrenti, muniti di lettera di convocazione del comando Accademia per la visita psico-fisiologica, per le prove psico-attitudinali, si presenteranno al più vicino presidio aeronautico o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di seconda classe per l'acquisto di un biglietto ferroviario a tariffa militare senza diritto di rimborso per viaggi di servizio sulle ferrovie dello Stato. I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali hanno lo scopo di accertare il possesso dello sviluppo organico e dell'attitudine psico-fisiologica, necessari per esercitare la navigazione aerea, in qualità di pilota militare dell'Aeronautica militare (vedi allegato 3).

L'idoneità fisio-psico-attitudinale, verrà graduata in tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Per ognuna delle predette categorie, l'istituto medico legale indicherà un punteggio come segue:

ottimo da 21 a 30 punti;

buono da 11 a 20 punti;

sufficiente da 1 a 10 punti.

I giudizi di idoneità o di non idoneità, riportati nei predetti accertamenti, sono definitivi; pertanto, contro l'esito dei predetti accertamenti, non è ammesso appello.

Qualora, per esigenze organizzative e logistiche, dovessero verificarsi variazioni circa gli organi e le sedi di concorso, il Ministero ne darà tempestiva comunicazione agli interessati.

Art. 7.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

La graduatoria verrà formata dalla predetta commissione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

La graduatoria di cui sopra, verrà formata in base alla somma dei punti, riportati da ciascun candidato, in relazione:

1) al punteggio ottenuto negli accertamenti di cui all'art. 6;

2) al titolo di studio, con l'assegnazione di un punteggio, basato sulla media della votazione, compreso tra 6 punti (per la votazione minima) e 10 punti (per la votazione massima);

3) agli eventuali altri titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

a) 5 punti ai concorrenti che siano in possesso del brevetto di pilota civile o del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota di elicottero o del brevetto «C» di pilota di aliante veleggiatore;

b) 3 punti ai concorrenti in possesso del diploma di perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;

c) 0,50 punti per ogni tre mesi di servizio militare eventualmente prestato, fino alla data di scadenza del concorso, con un massimo di punti 1,50;

d) da 1 a 3 punti complessivi, secondo criteri di valutazione, preventivamente stabiliti dalla commissione, per titoli comprovanti particolari attitudini o specializzazioni nel campo aeronautico.

A parità di merito, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio saranno invitati a far pervenire entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto (non certificato) dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana o atto di notorietà dal quale risulti che l'aspirante si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora effettuato la visita di leva o per altri legali motivi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

coloro che abbiano già effettuato la visita medica di leva e siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente, con apposte le prescritte marche da bollo;

coloro che abbiano già effettuato la visita medica di leva e non siano stati dichiarati «abile arruolato», dovranno presentare un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella della richiesta dei documenti stessi.

I concorrenti ammessi al corso di pilotaggio che, all'atto della presentazione della domanda, hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *g*), del presente bando, dovranno, altresì, far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale o copia autenticata del predetto titolo di studio.

Nel caso che il diploma non sia stato ancora rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, l'amministrazione si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il corso per il conseguimento del brevetto di pilota militare, sarà svolto secondo le apposite norme che saranno emanate dal Ministero.

Gli ammessi al corso di pilotaggio aereo, di cui al presente bando, saranno arruolati nell'Aeronautica militare in qualità di avieri allievi ufficiali piloti di complemento, assumendo una ferma di anni cinque. Essi saranno convocati presso l'Accademia aeronautica per frequentare un corso pre-volo della durata di circa quattro mesi.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni saranno dimessi dal corso e adempieranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Al termine del corso pre-volo gli allievi che supereranno gli esami previsti saranno inviati alle scuole di volo per il conseguimento del brevetto di pilota militare.

Gli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella sessione unica, saranno ammessi ad una sessione straordinaria.

Gli allievi che non supereranno gli esami saranno dimessi dal corso e adempieranno agli obblighi di leva in conformità delle disposizioni in vigore.

Dopo i primi tre mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti ed all'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano saranno promossi al grado di sergente.

Al termine dell'intero corso di pilotaggio, gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguono, se giudicati idonei ad assumere le funzioni del grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che abbiano superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, ma che non abbiano conseguito la idoneità agli esami o siano stati giudicati non idonei ad assumere le funzioni del grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, conseguono la nomina a pilota militare e in tale qualità completano, col grado di sergente, la ferma di leva.

Art. 10.

Il Ministero della difesa, su proposta del comandante della scuola dove si sta svolgendo il corso, ha facoltà di dimettere dal corso gli allievi che per ragioni fisiche e per deficienze attitudine militare o professionale (in genere o di volo) o per motivi disciplinari, siano ritenuti non pienamente idonei a proseguire il corso.

Art. 11.

Coloro che non conseguono il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare oppure siano dimessi dal corso per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio cessano dalla qualità di allievo ufficiale e adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Ai predetti non è preclusa la possibilità di partecipare ai concorsi per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare ed ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito.

I dimessi dal corso per motivi disciplinari cessano dalla qualità di allievi ufficiali ed adempiono gli obblighi di leva in conformità alle disposizioni in vigore.

Art. 12.

Al compimento della ferma di cinque anni, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, possono, a norma della legge 20 dicembre 1973, n. 824, permanere in servizio, a domanda, nella posizione di trattenuti, sempre che conservino i requisiti prescritti, fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per i pari grado del servizio permanente.

Coloro che hanno trascorso alle armi almeno tre anni dalla data di inizio della ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del compimento della ferma stessa. Sulla domanda decide il Ministro, sentita la commissione ordinaria di avanzamento.

Art. 13.

Gli ufficiali subalterni piloti di complemento, che vengono a trovarsi nelle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica.

Gli ufficiali collocati in congedo illimitato, hanno diritto ad un premio di congedamento di L. 100.000, per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità mensile di aeronavigazione. Agli ufficiali ammessi al trattenimento non viene corrisposto alcun premio.

Dopo il collocamento in congedo illimitato, gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma del presente bando, hanno l'obbligo di svolgere, se richiesti, l'allenamento e l'addestramento periodici secondo le norme di cui alla legge 21 maggio 1960, n. 556.

Le domande dei militari di truppa in servizio di leva — che aspirino ad essere ammessi al concorso, di cui al presente bando, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 — dovranno stante il termine perentorio dell'inoltro, essere inviate direttamente al comando Accademia aeronautica, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

I militari in servizio di leva, dovranno precisare nella domanda la data di inizio del servizio di leva, comprovata da una dichiarazione rilasciata dal comando di appartenenza.

La domanda, redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del precedente art. 4.

Nella domanda i concorrenti dovranno impegnarsi a contrarre la ferma di cinque anni con decorrenza dalla data di invio al corso.

I militari di truppa che rivestono un grado, dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso di cui al presente bando.

I militari ammessi al corso dovranno presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del precedente art. 8, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza.

Art. 14.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 39 della legge 31 maggio 1975, n. 191, il tempo trascorso presso l'accademia e le scuole di volo non è computabile nella ferma di leva.

Roma, addì 9 maggio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1980
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 379

ALLEGATO 1

Domanda di partecipazione al concorso
(Possibilmente dattilografata, in duplice copia, di cui una in carta bollata da L. 2.000)

Al comando dell'Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli)

Il sottoscritto cognome (in stampatello) e nome (1) . . . . nato a . . . . il . . . . . domiciliato a (2) . . . . . provincia . . . . . codice postale . . . . in via . . . . . . n. . . tel. . . ., appartenente al distretto militare di . . . . *chiede di essere ammesso al concorso allievi* ufficiali piloti di complemento.

Il sottoscritto accetta, senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

essere cittadino italiano;
essere celibe, o ammogliato, o vedovo con o senza prole;
essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;
non aver riportato condanne penali (4) . . . . .;
essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'istituto o scuola di . . . . via . . . . nell'anno . . .;
essere nella seguente posizione militare (5) . . . .;
di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Il sottoscritto, in caso di ammissione al corso militare di pilotaggio aereo, si obbliga a contrarre una ferma di anni cinque, a decorrere dalla data di invio al corso, nonché ad adempiere gli obblighi di allenamento stabiliti dall'art. 12 della legge 21 maggio 1960, n. 556.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1) . . . .
2) . . . .
3) . . . .

Allega, inoltre, due fotografie, senza copricapo, formato tessera, con l'indicazione nel retro del nome e cognome del sottoscritto.

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . .

Se il candidato è minorenne:
Firme leggibili dei due genitori (6) . . . .
Visto per l'autenticità delle firme (7) . . . .

---

(1) Il nome o i nomi propri devono essere quelli che risultano dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza preceduto dal numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del candidato non corrisponda a quella del candidato stesso, precisare il recapito della famiglia con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se il candidato non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero se, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o rinvio, specificandone il motivo.

In particolare, il candidato dovrà precisare se sia stato giudicato *«rivedibile»* o *«riformato»* alla visita medica di leva.

I militari dovranno impegnarsi, anch'essi, a compiere una ferma di cinque anni, con decorrenza dalla data di invio al corso.

Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso.

I militari dovranno precisare il comando di reparto presso il quale prestano servizio e la data di inizio del servizio militare, comprovato da una dichiarazione rilasciata dal comando stesso.

(6) In caso di mancanza di uno dei due genitori, è sufficiente una sola firma e, in mancanza di entrambi, quella del tutore.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza o di un notaio o del comandante di Corpo se il candidato trovasi alle armi, o di altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i candidati residenti all'estero la firma dovrà essere autenticata dalle autorità consolari.

Avvertenze

Copia della presente domanda di partecipazione dovrà essere inviata al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno avviati alla frequenza del corso, secondo criteri successivamente stabiliti dal Ministero.

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

per l'arruolamento volontario di un minorenne

(su carta bollata e rilasciata dal sindaco)

COMUNE DI . . . .

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . del mese di . . . . . . si sono presentati / si è presentato davanti a me, sindaco del comune predetto i signori / il sig. (1) . . . . . . del minorenne (2) . . . . i predetti / il predetto . . . per assecondare la inclinazione del succitato minorenne acconsentono / acconsente affinchè questi possa contrarre, a tempo debito, l'arruolamento nell'Aeronautica militare, quale allievo ufficiale pilota di complemento

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto / lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

I dichiaranti
Il dichiarante
. . .

Il sindaco
. . . .

(1) Nome e cognome dei dichiaranti o del dichiarante, indicando se genitori o tutore.

(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — L'assenso di uno solo dei due genitori è valido purchè esista una causa legale di assenza o impedimento dell'altro coniuge: di tale causa dovrà essere fatta specifica menzione nell'atto di assenso convalidato dal sindaco.

ALLEGATO 3

REQUISITI SOMATICO-FUNZIONALI E PSICO-FISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI.

I requisiti somatico-funzionali e psico-fisiologici, per l'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono quelli previsti dai vigenti elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e dalle condizioni di idoneità per i caratteri psico-fisiologici (U.S. 2).

Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale, corredato da prove strumentali e di laboratorio, allo scopo di accertare la sua armonica costituzionale e l'integrità anatomo-funzionale dei vari organi ed apparati.

A titolo orientativo, si riportano di seguito alcune delle imperfezioni ed infermità, che costituiscono più frequentemente causa di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87 e misure antropometriche incompatibili con i tipi di velivoli in dotazione;

alterazioni dello scheletro osseo;

visus naturale inferiore a 9/10 in ambo gli occhi o inferiore a 7/10 in un occhio;

anomalie della percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

alterazioni funzionali dell'apparato vestibolare;

perdita non traumatica e la carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

deficienze psico-fisiologiche;

malattie del sistema nervoso organiche e funzionali ed i loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neuropatica o psicopatica.

Inoltre, il candidato deve superare particolari prove psicoattitudinali, intese a completare l'accertamento dei requisiti della sua personalità negli aspetti intellettuali, caratterilogici e culturali, in funzione dell'esercizio della navigazione aerea, in qualità di pilota militare di aeroplano.

Durante il concorso, potranno altresì essere dimessi dalla Accademia quei concorrenti che rivelino malattie, non manifestate all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano insorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza psico-fisiologica richiesta a chi debba prestare servizio nell'Aeronautica militare.

(5082)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

Istituto		Posti
istituto di architettura e urbanistica	posti	1
istituto di idraulica e costruzioni idrauliche . .	»	1
istituto di chimica applicata	»	1
istituto di fisica tecnica	»	1
istituto di geologia applicata	»	1
istituto di scienza delle costruzioni	»	1
istituto di costruzioni stradali e ferroviarie . .	»	2
istituto di trasporti	»	1
istituto di elettrotecnica	»	3
istituto di costruzioni di macchine	»	2
istituto di tecnologie	»	2
istituto di disegno	»	1
istituto di matematica applicata	»	1
istituto di macchine	»	1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente, per quale sede intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5155)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di magistero:.

servizi generali . . . posti 2
istituto di filosofia e storia della filosofia . » 1
istituto di latino . . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5156)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di economia politica posti 1
istituto di tecnica bancaria . . » 1
istituto di statistica . . . . . » 1
istituto di diritto privato . . . » 1
istituto di storia economica . . » 1
scuola di statistica . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5157)

E' indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di agraria:

istituto di anatomia e fisiologia animali domestici . . . . posti 1
istituto di chimica agraria . . . . » 2
istituto di coltivazioni arboree . . . . » 2
istituto di costruzioni rurali . . . . . . » 1
istituto di economia e politica agraria . . . » 1
istituto di entomologia agraria . . . . » 1
istituto di industrie agrarie . . . . » 1
istituto di microbiologia agraria e tecnica . . » 1
istituto di miglioramento genetico piante agrarie » 2
istituto di selvicoltura . . . . » 2
istituto di agonomia . . . . » 1
istituto di patologia vegetale . . . . . » 1
istituto di zootecnica . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5160)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di giurisprudenza:

servizi generali . . . . posti 5

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5159)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale . . . posti 2
istituto di clinica neurologica . . . . » 1
istituto di clinica ortopedica II . . . . » 1
istituto di clinica pediatrica . . . . » 1
istituto di clinica psichiatrica . . . » 1
cattedra di endocrinologia . . . . » 1
istituto di farmacologia . . . . » 1
istituto di fisiologia . . . . . » 1
istituto di medicina del lavoro . . . . » 1
cattedra di microbiologia . . . . . » 1
istituto di patologia generale . . . . » 1
istituto di puericultura . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5158)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di farmacia:

servizi generali . . . . posti 9
istituto di chimica farmaceutica e tossicologica » 2
istituto di chimica organica . » 1
cattedra di metodi fisici in chimica organica . » 1
cattedra di chimica biologica . » 1
cattedra di farmacologia e farmacognosia . » 1
cattedra di botanica farmaceutica . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno soltanto dei concorsi suindicati. Il candidato pertanto, nella domanda dovrà specificare esattamente per quale sede intenda concorrere. Qualora, con unica istanza, sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5154)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5164)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (per il museo anatomico) . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5166)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica generale . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5163)

Concorso a trentasette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, a trentasette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la Università di Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso devono essere spedite al seguente indirizzo: Rettore dell'Università di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5162)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5167)

Concorso a tredici posti di bidello presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Milano.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere indirizzate al Rettore dellUniversità di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5165)

Concorso a dieci posti di portantino presso l'Università degli studi di Napoli

E' riaperto il termine per la regolarizzazione dei documenti allegati alle domande di partecipazione al concorso per titoli a dieci posti di portantino nel ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università ed istituti di istruzione universitaria, riservato a coloro che hanno prodotto domanda di partecipazione al suddetto concorso entro il 7 ottobre 1976.

La documentazione allegata alle domande di partecipazione al sopracitato concorso, attestante il possesso dei titoli di merito, dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè dei titoli che danno diritto all'elevazione dei limiti di età, deve essere prodotta in originale o in copia autentica e comunque redatta in carta da bollo.

Il termine per la regolarizzazione dei documenti è di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5161)

Concorso a diciassette posti di coadiutore presso l'Università degli studi di Macerata

E' indetto pubblico concorso, per esami, a diciassette posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso la Università di Macerata.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Macerata, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'Università di Macerata alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Macerata.

(5153)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di II clinica medica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di II clinica medica della facoltà di medicina e chirurgia - Policlinico Umberto I, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(5168)

Concorso a ottantadue posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma (rettifiche)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 28 novembre 1979, pag. 9679, numero redazionale 10341, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di critica operativa dell'architettura della facoltà di architettura, già fissate per il quarantacinquesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 30 giugno 1980.

(5169)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 28 novembre 1979, pag. 9679, numero redazionale 10341, si comunica che le prove di esame relative al concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'istituto di psicologia della facoltà di magistero già indicate per il novantunesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 9 giugno 1980.

(5170)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 28 gennaio 1980, pag. 738, numero redazionale 652, si comunica che le prove di esame relative al concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'istituto di scienze dello spettacolo, musica e comunicazione della facoltà di magistero già indicate per il novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso, sono da intendersi fissate per il giorno 23 giugno 1980.

(5171)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a ventuno posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventuno posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1980, avranno luogo nei giorni 17 e 18 ottobre 1980, alle ore otto, a Roma, presso i seguenti locali:

scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia n. 24, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso al Ministero, alle intendenze di finanza della regione Lazio e all'intendenza di finanza di Napoli;

palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e alle intendenze di finanza delle seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna.

(5131)

OSPEDALE DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore addetto alla farmacia esterna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore addetto alla farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(1780/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di medicina nucleare;
un posto di assistente del primo servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1781/S)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di emodialisi;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia-ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di ortopedia-traumatologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno.

(1784/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Centro ospedaliero di Borgo Trento:

due posti di aiuto dell'istituto di diagnostica radiologica (a tempo pieno);

un posto di aiuto dirigente del servizio autonomo di broncoesofagologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1785/S)

OSPEDALE CIVILE « G. FORNAROLI » DI MAGENTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto medico della prima divisione di medicina generale con aggregata sezione di emodialisi;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio trasfusionale e di immunoematologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Magenta (Milano).

(1786/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(1798/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso a tre posti di assistente di chirurgia generale addetto all'istituto di patologia chirurgica prima

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di chirurgia generale addetto all'istituto di patologia chirurgica prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(1795/S)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale - settore concorsi dell'ente in Caserta.

(1792/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(1790/S)

OSPEDALE « A. CARDARELLI » DI CAMPOBASSO

Concorso ad un posto di primario O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(1787/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico addetto al servizio finalizzato all'attuazione della legge n. 194/78.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico addetto al servizio finalizzato all'attuazione della legge n. 194/78.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Campobasso.

(1788/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;

un posto di assistente di neurologia;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale di motulesi e neurolesi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1783/S)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Concorso ad un posto di aiuto immunoematologo addetto alla sezione trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto immunoematologo addetto alla sezione trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(1796/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Taranto.

(1794/S)

OSPEDALE « DEI BIANCHI - V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(1791/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1980, n. 5.

Istituzione del Parco naturale e area attrezzata del Sacro Monte di Crea.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Parco naturale

Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, è istituito, con la presente legge, il Parco naturale del Sacro Monte di Crea, ente di diritto pubblico.

All'interno del Parco naturale è individuata un'area classificata come area attrezzata.

Art. 2.

Confini

I confini del Parco naturale del Sacro Monte di Crea, incidente sui comuni di Serralunga di Crea e Ponzano, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:2000, facente parte integrante della presente legge, nel seguente modo:

a) con linea continua, il parco naturale;

b) con linea tratteggiata, l'area attrezzata, comprendente il santuario, il convento e le relative attrezzature ricettive e di servizio.

I confini del Parco naturale sono delimitati da tabelle portanti la scritta « Regione Piemonte - Parco naturale del Sacro Monte di Crea », da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 3.

Finalità

Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalità dell'istituzione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea sono:

1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche, culturali ed architettoniche del parco naturale e dell'area attrezzata;

2) mantenere e valorizzare il patrimonio forestale;

3) mantenere e valorizzare gli aspetti culturali e architettonici presenti nel parco naturale, concorrendo alla manutenzione e alla riqualificazione di entità architettoniche rilevanti, quali le cappelle, che costituiscono una componente inscindibile con l'assetto dell'area forestale in cui sono inserite;

4) promuovere iniziative atte a consentire la fruizione del territorio a fini scientifici, didattici, culturali, ricreativi.

Art. 4.

Durata della destinazione

La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente art. 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.

Art. 5.

Direzione e amministrazione

Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attività necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono esercitate da un consiglio direttivo composto da:

a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano;

b) tre rappresentanti, designati dal consiglio regionale, sentito il parere del comitato comprensoriale di Casale.

Il consiglio direttivo adotta, entro novanta giorni dalla sua costituzione, lo statuto del Parco. Lo statuto è approvato con decreto del presidente della giunta regionale.

Lo statuto deve prevedere:

a) il consiglio direttivo;

b) il presidente, da eleggersi fra i membri del consiglio direttivo.

Lo statuto deve prevedere inoltre la stipulazione di una convenzione tra Parco e amministrazione diocesana del Sacro Monte di Crea, che deve definire i rapporti che intercorrono fra i due enti.

La convenzione di cui al comma precedente deve stabilire:

a) il regime di accessibilità e di fruizione pubblica alle due aree del Parco;

b) l'affidamento dei compiti di gestione del patrimonio forestale al consiglio direttivo;

c) le modalità di concorso nell'opera di recupero e manutenzione delle cappelle;

d) la promozione di iniziative atte alla utilizzazione del Parco a scopi scientifici, didattici, culturali, ricreativi, a carico del consiglio direttivo.

I membri del consiglio direttivo e il presidente durano in carica fino al termine del mandato dei consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.

I piani di intervento per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 sono predisposti di intesa con la giunta regionale.

Per l'espletamento delle funzioni di cui al primo comma del presente articolo il consiglio direttivo utilizza il personale di cui al successivo art. 6 e può avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali, e dei comuni di Serralunga di Crea e di Ponzano.

Art. 6.

Personale

L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il consiglio direttivo e l'amministrazione diocesana del Sacro Monte di Crea.

Art. 7.

Controllo

Il consiglio direttivo del Parco del Sacro Monte di Crea redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativo alle attività di amministrazione e di direzione del Parco, che vengono approvati dalla giunta regionale.

I bilanci di cui al comma precedente devono essere presentati alla giunta regionale:

a) il bilancio preventivo entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce;

b) il rendiconto consuntivo finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Le deliberazioni del consiglio direttivo del Parco diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della giunta regionale.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere inviate alla regione Piemonte entro cinque giorni dalla data nella quale sono state adottate, e la giunta regionale deve provvedere entro il termine di quindici giorni dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.

Art. 8.

Vincoli e permessi

Sull'intero territorio del Parco naturale del Sacro Monte di Crea e dell'area attrezzata in esso compresa, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonchè delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;

b) esercitare l'attività venatoria;

c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;

d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;

e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;

f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti;

g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;

h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo.

Nel territorio del Parco sono ammesse le attività agricole nelle forme e nei terreni entro cui le stesse sono attualmente praticate.

Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico e piano di assestamento forestale, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.

Nell'area attrezzata sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli eventuali ampliamenti sono consentiti solo se previsti dall'apposito piano particolareggiato esteso a tutta l'area attrezzata.

Art. 9.

Sanzioni

Le violazioni al divieto di cui alla lettera *a*) dell'art. 7 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni 10 mc di materiale rimosso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) ed alla limitazione di cui al secondo comma del precedente art. 7 comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 1.000.000, in relazione alla gravità del fatto commesso.

Le violazioni ai divieti di cui alle lettere *f*) e *h*) dell'art. 7 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000.

Le violazioni ai divieti di cui ai commi primo e terzo del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del presidente della giunta regionale.

Delle violazioni viene redatto, da personale di vigilanza, un verbale che dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al presidente della giunta regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entità della sanzione.

Contro tale provvedimento l'interessato può produrre, entro trenta giorni dalla data della notifica, ricorso alla giunta regionale, la quale si pronunzierà entro novanta giorni.

Per le violazioni al divieto di cui alla lettera *b*) del precedente art. 7 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Art. 10.

Vigilanza

La vigilanza del Parco naturale del Sacro Monte di Crea è affidata:

a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente art. 6 o degli enti di cui all'ultimo comma del precedente art. 5;

b) al personale degli enti indicati all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli enti di appartenenza;

c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformità dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al pretore.

Art. 11.

Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione

Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente art. 2 è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 1.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione « Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Finanziamenti per la gestione

Agli oneri per la gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea, di cui all'art. 5 della presente legge, valutati in L. 50.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione « Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale del Sacro Monte di Crea » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale

Per la redazione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al terzo comma del precedente art. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di L. 20.000.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione « Spese per la predisposizione del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale del Sacro Monte di Crea » e con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 20.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Entrate

I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente art. 9 saranno iscritti al cap. 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 gennaio 1980

VIGLIONE

(*Omissis*).

(4188)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1980, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69: Coltivazione di cave e torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 6 è così modificato:

« La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale e resta in carica per il periodo della legislatura; rimane tuttavia in funzione fino alla sua ricostituzione e i suoi componenti possono essere riconfermati ».

L'art. 6, dopo il terzo comma, è integrato con il seguente:

« Per ogni membro della commissione può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura di quelli effettivi ».

L'art. 24 è sostituito con il seguente testo:

« *Oneri finanziari.* — Agli oneri per il funzionamento della commissione tecnico consultiva di cui all'art. 6, nonché a quelli di cui all'ultimo comma dell'art. 22 si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al cap. 1900 del bilancio 1979 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi bilanci ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbraio 1980

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1980, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, per finanziamenti integrativi a favore di comuni, istituti autonomi case popolari e cooperative edilizie a proprietà indivisa, beneficiari dei finanziamenti per edilizia pubblica residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, sono sostituiti dal seguente art. 1:

« La Regione, al fine di agevolare la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa, concede agevolazioni finanziarie, per la realizzazione di alloggi di assegnare in locazione, a favore di comuni, di istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, assegnatarie dei finanziamenti di cui agli articoli 55, lettera *c*) e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e fondi disposti dalle compagnie di assicurazione, per interventi di edilizia pubblica residenziale recepiti nel programma regionale di localizzazione, il cui statuto prevede:

a) divieto di cessione in proprietà degli alloggi, e obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari, in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa stessa;

b) rivalutazione del canone di locazione;

c) pagamento del canone di locazione per tutta la durata della concessione del diritto di superficie.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a concedere, con proprio decreto, sulla base di apposita deliberazione assunta dalla giunta regionale, le integrazioni finanziarie indicate agli articoli 3, 4, 5 e 5-*bis* della presente legge ai soggetti di cui al precedente comma ».

Art. 2.

L'art. 4 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Alle cooperative edilizie a proprietà indivisa che abbiano ottenuto le agevolazioni finanziarie di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, o art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ovvero art. 6 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono essere concessi contributi integrativi venticinquennali; possono inoltre essere concessi gli stessi contributi a favore dei soggetti definiti al precedente art. 1, beneficiari dei contributi previsti dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dei fondi disposti dalle compagnie di assicurazione.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi nella misura occorrente per evitare l'aggravio a carico dei mutuatari per:

1) interessi, diritti, commissioni;

2) eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle;

3) oneri fiscali e vari;

4) spese accessorie e rimborso del capitale,

nella misura superiore al 3 % annuo.

Le cooperative edilizie di cui al primo comma potranno richiedere al presidente della giunta regionale, che il contributo integrativo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento debitamente capitalizzati ».

Art. 3.

All'art. 5 della legge 17 maggio 1976, n. 28, sono aggiunti i seguenti commi:

« A favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, beneficiari dei finanziamenti disposti dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, può essere concesso un finanziamento integrativo fino alla concorrenza del 100 % della spesa riconoscibile sulla base dell'applicazione dei massimali definiti ai sensi della lettera g) dell'art. 4 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorati del 10 % per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 70, e del 5% per abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 80.

Al finanziamento integrativo della quota massimo mutuabile ai sensi dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, si provvederà mediante mutuo ordinario direttamente intestato al soggetto beneficiario.

L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge ».

Art. 4.

La legge 17 maggio 1976, n. 28, è integrata con il seguente art. 5-*bis*:

« Per far fronte alle necessità di edilizia agevolata in corso di costruzione al 1° gennaio 1979, a cura dei soggetti di cui al precedente art. 4, derivanti dall'aggiornamento dei costi di costruzione, è concedibile un finanziamento integrativo con le modalità di cui al comma quarto del precedente art. 5, nei limiti dell'importo riconoscibile, sulla base di idonea documentazione da produrre alla Regione contenente, fra l'altro, la contabilità della revisione dei prezzi contrattuali, e comunque nella misura massima del 20 % del costo di costruzione ammesso a mutuo agevolato.

L'onere da porre a carico dei soggetti beneficiari del finanziamento integrativo di cui al precedente comma, è stabilito ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della presente legge ».

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28, è abrogato.

L'art. 7 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui agli articoli precedenti sono garantiti da ipoteca di 1° grado, e fruiscono della garanzia integrale della Regione per il rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri occorsi ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 9 della legge 17 maggio 1976, n. 28, è sostituito dai seguenti ultimi tre commi:

« Il canone di locazione come sopra determinato dovrà essere aumentato o diminuito all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'ISTAT, verificatosi nel biennio precedente, considerato nella misura massima del 75%, a partire dal sesto anno successivo a quello in cui ha luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

La sostituzione dei soci assegnatari degli alloggi assistiti dai finanziamenti di cui alla presente legge, potrà avvenire esclusivamente mediante soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica residenziale.

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa sono tenute a comunicare all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, tutte le eventuali sostituzioni di soci assegnatari ».

Art. 7.

La legge 17 maggio 1976, n. 28, è integrata dal seguente art. 14-*bis*:

« Per la concessione dei contributi integrativi venticinquennali di cui al precedente art. 4 è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di 1.150 milioni.

Per la concessione dei finanziamenti integrativi di cui agli articoli 5 e 5-*bis* della presente legge è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno di 2.640 milioni.

Per la concessione dei contributi integrativi in conto capitale di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1980, la spesa di 110 milioni.

All'onere complessivo di 3.900 milioni si provvede, per l'anno finanziario 1980, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, dei seguenti capitoli:

Cap. 7710 con la denominazione « Contributi integrativi venticinquennali a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché a favore di comuni, istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa » con lo stanziamento di 1.150 milioni in termini di competenza e di cassa;

Cap. 7720 con la denominazione « Contributi in annualità a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa, comuni, istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi per l'integrazione di finanziamenti già concessi per la realizzazione di programmi di edilizia abitativa » e con lo stanziamento di 2.640 milioni in termini di competenza e di cassa;

Cap. 7730 con la denominazione « Contributi integrativi in conto capitale a favore di cooperative edilizie a proprietà indivisa per agevolare la realizzazione di programmi di edilizia abitativa » e con lo stanziamento di 110 milioni in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al precedente art. 7 si fa fronte con le disponibilità iscritte al cap. 7670 del bilancio 1980 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni finanziari successivi.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1981 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci, nei quali saranno comunque iscritte le annualità derivanti dai limiti d'impegno autorizzati ai sensi del presente articolo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 18 febbraio 1980

VIGLIONE

(4189)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 14 febbraio 1980, n. **17.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 7 del 19 febbraio* 1980)

(*Omissis*).

(4775)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1980, n. **5.**

Contributo dell'Associazione regionale ospedali campani per le spese di convenzionamento con il consorzio Croci riunite napoletane per l'espletamento del servizio di pronto soccorso sanitario stradale e trasporto degli infermi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*11 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla organizzazione dei servizi di pronto soccorso sanitario stradale e di trasporto degli infermi provvede la regione Campania in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Art. 2.

In attesa della istituzione delle unità sanitarie locali e di una legge generale che sancisca la organizzazione del servizio di pronto soccorso stradale e trasporto degli infermi nell'intero territorio regionale, la giunta della regione Campania è autorizzata a concedere all'Associazione regionale ospedali campani l'erogazione della somma di L. 500 milioni quale contributo sulle spese per il convenzionamento con il Consorzio Croci riunite napoletane per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e trasporto degli infermi sul territorio regionale.

La convenzione sarà stipulata tra l'Associazione regionale ospedali campani ed il Consorzio Croci riunite napoletane purchè:

a) le organizzazioni componenti tali consorzi dimostrino di essersi costituite entro il 31 dicembre 1978 nel pieno rispetto di tutte le leggi vigenti in materia e di avere esercitato in precedenza di tale data e successivamente il servizio di pronto soccorso sanitario stradale e di trasporto degli infermi;

b) siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti nella materia del trasporto degli infermi;

c) si impegnino ad effettuare gratuitamente nell'ambito regionale, garantendo almeno un presidio per ogni provincia, il trasporto degli infermi da ospedale ad ospedale ed a praticare, negli altri casi, la tariffa minima applicata dalla Croce Rossa Italiana;

d) il pagamento di detta tariffa dovrà essere effettuato presso gli uffici dell'Associazione regionale ospedali campani che ne rilasciano apposita quietanza.

Il contributo di cui sopra sarà ripartito in due trimestralità anticipate a decorrere dal 1° gennaio 1980, con obbligo di rendiconto da parte dell'Associazione regionale ospedali campani.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 201 dello

stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980: « Fondo per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione » e mediante l'iscrizione della somma di lire 500 milioni al cap. 1111, di nuova istituzione, dello stesso stato di previsione, con la seguente denominazione: « Contributo all'Associazione regionale ospedali campani nelle spese di convenzionamento con il Consorzio Croci riunite napoletane, per l'espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° febbraio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1980, n. 6.

Proroga misure di salvaguardia nel settore ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*11 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del piano sanitario regionale previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, restano valide le limitazioni stabilite dall'art. 6 della legge 17 agosto 1974, n. 386, e le norme stabilite dalle leggi regionali 4 settembre 1974, n. 50 e 27 febbraio 1975, n. 8.

Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1 della legge regionale n. 50 del 4 settembre 1974 è soppresso.

Art. 2.

Sino all'approvazione del piano sanitario regionale previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, è fatto divieto alle amministrazioni ospedaliere di alienare od acquistare immobili o procedere a locazioni di nuove strutture, salvo casi di assoluta necessità e comprovata urgenza da sottoporre comunque alla competente commissione consiliare ed al consiglio regionale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° febbraio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1980, n. 7.

Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie della regione Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*11 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Campania è disciplinato, per quanto attiene alla determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonchè della chiusura per riposo, festività e ferie, dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Nei giorni feriali tutte le farmacie urbane della Regione, che non siano in servizio di turno, resteranno aperte per un orario settimanale non inferiore a 40 nè superiore a 44 ore. L'orario giornaliero deve prevedere un intervallo per il riposo settimanale.

Art. 3.

Tutte le farmacie, urbane e rurali, non di turno, rimarranno chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.

Quando particolari esigenze locali lo richiedano, il riposo potrà essere osservato in giorni diversi da quelli festivi.

Il calendario dei turni è stabilito dal medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Le farmacie aperte per il servizio di turno domenicale a richiesta potranno osservare il riposo settimanale in altro giorno.

Art. 4.

Le farmacie urbane e rurali fruiranno di mezza giornata di riposo alla settimana oppure, a settimane alterne, di una giornata di riposo settimanale, in occasione del sabato o di altra giornata infrasettimanale, secondo turni da determinarsi con decreto del medico provinciale competente per territorio, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti.

Il medico provinciale può escludere dalla osservanza del detto riposo le settimane nelle quali cada un giorno di festività infrasettimanale.

Art. 5.

Durante l'intervallo pomeridiano di cui all'art. 2, nei giorni feriali e festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:

a) nei comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti, a turno e a battenti aperti;

b) nei comuni con popolazione inferiore a 50mila abitanti e con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei comuni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 6.

Nei giorni festivi il servizio farmaceutico sarà svolto:

a) in tutti i comuni con più di una farmacia, a turno e secondo gli orari di cui all'art. 2, nonchè in base alle norme di cui all'art. 5, lettere *a*) e *b*);

b) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 7.

Durante le ore notturne di qualsiasi giorno, feriale o festivo, il servizio farmaceutico sarà assicurato:

a) nei comuni con più di 100mila abitanti o capoluoghi di provincia a turno, a chiamata e con l'obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;

b) negli altri comuni con più di una farmacia, a turno e a chiamata;

c) nei comuni e frazioni con una sola farmacia, a turno con le farmacie più vicine e a chiamata.

Art. 8.

Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino munito di regolare ricetta sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione del carattere di urgenza della prescrizione e dell'ora di rilascio della ricetta stessa.

Art. 9.

Gli orari relativi all'apertura e chiusura antimeridiana e pomeridiana delle farmacie e al servizio notturno sono stabiliti per i comuni con più di una farmacia dal sindaco del comune interessato, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti; per i comuni con farmacia unica sono stabiliti dal medico provinciale su proposta dell'ordine dei farmacisti e sentito il sindaco e l'ufficiale sanitario del comune stesso e di quelli nei quali sono comprese le farmacie più vicine.

I turni settimanali e festivi delle farmacie urbane e rurali sono stabiliti dal medico provinciale competente, su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti, sentiti i sindaci dei comuni interessati.

Art. 10.

Le farmacie aperte al pubblico, urbane e rurali, sono tenute ad osservare una chiusura annuale per ferie della durata di 28 giorni, secondo turni stabiliti con decreto del competente medico provinciale su proposta dell'ordine provinciale dei farmacisti e sentiti i sindaci e gli ufficiali sanitari dei comuni interessati.

Art. 11.

All'esterno di ciascuna farmacia, in maniera e posizione ben visibili, deve restare permanentemente esposto al pubblico un cartello indicante il turno di servizio e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio, con l'indicazione altresì delle farmacie di turno durante l'orario e i giorni di chiusura della farmacia stessa.

Art. 12.

Entro il novantesimo giorno dopo la data di pubblicazione della presente legge i medici provinciali e i sindaci debbono emanare i provvedimenti di competenza, ai sensi e per gli effetti delle presenti disposizioni.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° febbraio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1980, n. 8.

Modifica delle leggi regionali 11 marzo 1974, n. 10, 15 luglio 1974, n. 25 e 20 gennaio 1977, n. 6.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*11 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 1974, n. 25 è così sostituito:

« L'ufficio di presidenza del consiglio regionale determina, udita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l'ammontare delle indennità di cui al comma precedente e di ogni eventuale variazione in misura che, comunque, non superino per la lettera *a*) il sessanta per cento delle indennità percepite dai membri del Parlamento e per la lettera *b*) un corrispettivo mensile pari a 15 giorni della diaria di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 5 ».

Art. 2.

La lettera *a*) dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1977, n. 6 è così sostituita: « Il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero una indennità pari a quella percepita dai funzionari direttivi regionali ».

La lettera *c*) dello stesso articolo è abrogata.

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 10, è così sostituito:

« Ai presidenti ed ai componenti, che risiedono effettivamente in un comune diverso da quello sede del comitato o delle sezioni di controllo, spetta il rimborso delle spese di viaggio, quando si rechino alle sedute del comitato o delle sezioni, in misura pari a quella prevista per i consiglieri regionali ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° febbraio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1980, n. 9.

Norme per l'attuazione dell'art. 18 della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*11 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo a carico della Regione, previsto dall'art. 17, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, per il funzionamento e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) per l'esercizio finanziario 1979 è determinato, ai sensi dell'art. 18, primo comma, della predetta legge regionale, in lire seimila milioni.

Art. 2.

Per gli esercizi finanziari successivi, a decorrere dal 1980, l'entità del contributo di cui al precedente art. 1, sarà determinata con la legge di approvazione del bilancio regionale, in relazione alle disponibilità del bilancio medesimo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il 1979 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 440 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° febbraio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1980, n. 10.

Convenzione tra la Regione e le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agricolo per l'espletamento delle funzioni a favore degli Utenti motori agricoli (UMA) esercitate dalla regione Campania in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *dell'*11 *febbraio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con le organizzazioni professionali a carattere nazionale operanti sul piano regionale nel settore agricolo al fine di avvalersi della collaborazione delle predette organizzazioni professionali, che ne facciano richiesta, nell'espletamento delle pratiche inerenti le funzioni trasferite dal soppresso ente U.M.A. alla Regione.

Art. 2.

La convenzione è rinnovabile, di anno in anno, su richiesta avanzata dalle organizzazioni professionali interessate entro il 30 novembre di ciascun anno all'assessore per l'agricoltura e le foreste, che provvederà a sottoporre la relativa proposta alla giunta regionale.

Art. 3.

Per la collaborazione di cui al precedente art. 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 60 milioni.

In caso di richiesta di rinnovo delle convenzioni, per gli esercizi 1981 e successivi con la legge di approvazione del bilancio sarà determinata la somma necessaria per l'espletamento dei compiti di cui alle convenzioni medesime.

Art. 4.

L'approvazione della convenzione di cui all'art. 1 della presente legge è demandata alla giunta regionale, la quale individuerà altresì termini e modalità per il pagamento delle somme spettanti alle organizzazioni stipulanti.

Art. 5.

Nel caso che il totale dei corrispettivi spettanti alle organizzazioni stipulanti superi l'ammontare dello stanziamento di bilancio, la giunta regionale su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e foreste, disporrà la riduzione proporzionale dei relativi importi in modo da contenere la spesa nei limiti dello stanziamento medesimo.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in lire 60 milioni per il 1980 si farà fronte mediante la istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa 1980 con una dotazione, nei termini di competenza e di cassa, di pari importo utilizzando quota parte delle risorse di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 1° febbraio 1980

CIRILLO

(4275)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801460)